

## **ART. 46 INCREMENTO RISORSE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI**

**Cosa prevede:** si modifica la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145 del 2018) ed in particolare il comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 rafforzando, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.

Il comma 139-bis prevede, poi, che le maggiori risorse rese disponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2019 (8 mesi) dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

La modifica introdotta al comma 140 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018, invece, introduce l'obbligo di ulteriori informazioni in sede di compilazione della domanda di richiesta di contributo da parte dell'ente locale, in particolare il quadro economico dell'opera ed il cronoprogramma dei lavori. Al fine di rafforzare i controlli sull'utilizzo delle risorse, è stato sostituito, poi, il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi con altre Amministrazioni competenti, ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute.

Da ultimo, con l'introduzione del comma 148-ter, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, è stata prevista la proroga di tre mesi dei termini di avvio dei lavori riferiti ai contributi agli investimenti assegnati negli anni 2019 e 2020, ai sensi del comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.